

destinato a tale uso, ove sono piantati gli anelli, di modo che, un solo bastimento per volta, potrà essere carenato secondo l'ordine della insinuazione e del permesso ottenuto dall'ufficio capitanale del porto, praticando simili operazioni colle precauzioni ordinate nel regolamento pubblicato sotto il dì 29 ottobre 1791.

II. Non sarà per l'avvenire permesso (eccettuati i casi di indispensabile necessità) di sbandare i bastimenti ne' canali o ne' porti per spalmarli o nettarli; ma bensì potranno eseguirsi tali lavori fuori de' porti o canali, o sulle rive e moli, ovvero sopra le barcaccie, peate ecc.

III. La calafatazione nelle parti fuori d'acqua potrà farsi (previo il permesso) sulli bastimenti situati lungo le rive de' canali; ma all'incontro resta proibita, rispetto a quelli esistenti nel mandracchio, o in mezzo de' canali, sotto pena di fiorini venticinque.

IV. Li fuochi necessarj per riscaldare la pegola, il catrame, e qualunque altra simile materia, non potranno essere accesi, nè sotto le abitazioni, nè sopra le rive vicine a' bastimenti; ma soltanto sopra la piazza contigua al canale grande al di dentro del lastrico della riva, oppure sulle rive situate al mare, laterali alle imboccature de' canali, in conveniente distanza dall'abitato e dalli bastimenti; e ciò sotto la pena fissata nel precedente articolo.

V. Non saranno permessi, nemmeno ne' porti o canali, i raddoppi de' bastimenti, vale a dire, il cam-